

5. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE EROGABILI AI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ SOCIALE.

Il DM 9 dicembre 2015 individua tra le condizioni di vulnerabilità sociale tre distinte situazioni nelle quali l'accesso alle cure è ostacolato o impedito:

- a) situazioni di esclusione sociale (indigenza);
- b) situazioni di povertà;
- c) situazioni di reddito medio/basso.

Ai sensi del DM 9 dicembre 2015 è demandata alle Regioni la scelta degli strumenti atti a valutare la condizione socio-economica e dei criteri per selezionare le fasce di popolazione in condizione di vulnerabilità sociale da individuare come destinatarie delle specifiche prestazioni odontoiatriche indicate nel nomenclatore.

Tanto premesso, si individuano i seguenti criteri applicabili nel territorio lombardo.

Destinatari: esclusivamente i residenti in Regione Lombardia, che si trovano nelle seguenti condizioni di vulnerabilità sociale (le codifiche delle esenzioni di seguito riportate sono già aggiornate ai sensi dell'Allegato B1 al Sub Allegato B, e saranno attive dal 4.3.2019; prima di tale data sono da utilizzare i codici attualmente in uso):

- invalidi di guerra (dalla prima alla quinta) e ex deportati da campi di sterminio a prescindere dalla titolarità pensione o assegno - **(Esenzione G01)**;
- invalidi di guerra (dalla sesta all'ottava), a prescindere dalla titolarità pensione o assegno **(Esenzione G02)**;
- invalidi per servizio (dalla prima all'ottava categoria) - **(Esenzioni: S01; S02; S03)**
- invalidi civili al 100% **(Esenzione C01)**;
- invalidi civili con accompagnamento **(Esenzione C02)**;
- invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza **(Esenzione C04)**;
- ciechi **(Esenzione C05)**;
- sordomuti **(Esenzione C06)**;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i familiari delle vittime del terrorismo e stragi di tali matrici **(Esenzioni V01 e V02)**;
- pazienti sottoposti a terapia del dolore;
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992 **(Esenzione N01)**;
- infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica **(Esenzione L04)**;
- titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico **(Esenzione E04)**;
- disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione **(Esenzione E02)**;
- disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione **(Esenzione E12)**;

- cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (**Esenzione E13**);
- cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (**Esenzione E13**);
- soggetti rientranti nell'Accordo vigente tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e Giustizia.

Prestazioni: le specifiche prestazioni erogabili sono quelle riportate nell'allegato 1 al DM 9 dicembre 2015, cui è associata la condizione di erogabilità "vulnerabilità sociale". A tutti i soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale devono comunque essere garantite:

1. visita odontoiatrica;
2. estrazioni dentarie;
3. otturazioni e terapie canalari;
4. ablazione del tartaro;
5. applicazione di protesi rimovibili (**escluso il manufatto protesico**);
6. applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti 0-14 anni con indice IOTN = 4° o 5° (**escluso il costo del manufatto**);
7. apicificazione ai soggetti 0-14 anni.